



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Daniela **ALBERGHINI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32064** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 69581 dell'agente contabile **LIGAS LUIGI** consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa - 15° Centro Rifornimento e Mantenimento di Padova, Dislocamento **n.1602/035**, per il periodo **01.01.2018 – 31.03.2018**, depositato in data **24.11.2020**.

Vista la relazione n. 272/2024 del 5.7.2024 del Magistrato Istruttore sul conto;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 17 ottobre 2024, celebrata con l'assistenza del funzionario Dott.ssa Paola Franchini, il giudice relatore, Cons. Roberto Angioni, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto, come da separato verbale;

	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 272/2024 del 5.7.2024, il magistrato relatore del conto	
	giudiziale n. 69581 dell’agente contabile LIGAS LUIGI, consegnatario di	
	beni mobili del Ministero della Difesa - 15° Centro Rifornimento e	
	Mantenimento di Padova, Dislocamento n.1602/035, riferiva al Presidente di	
	questa Sezione giurisdizionale in ordine alle irregolarità del conto, reso per il	
	periodo 01.01.2018 – 31.03.2018 e depositato in data 24.11.2020 ,	
	Rappresentava, in particolare, che:	
	- sotto il profilo formale il conto del consegnatario era stato compilato	
	mediante il modello 16/M di riepilogo valutativo delle variazioni di carico	
	dei materiali assegnati al magazzino;	
	- non era invece stato utilizzato il modello 24, come previsto dal D.P.R.	
	n.194/1996, o altro analogo modello, al fine di dare conto di quanto previsto	
	dall’art. 519, comma 3 del D.P.R. 90/2010, con conseguente irregolarità	
	anche sostanziale perché il conto risultava non idoneo a rappresentare i	
	risultati della gestione contabile del consegnatario di beni, come previsto	
	dall’art.140, comma 2, C.G.C.;	
	- non era stata, inoltre, allegata al conto la relazione dell’organo di controllo	
	interno prevista dal’art.139, coma 2, C.G.C.	
	Non essendo possibile l’approvazione delle risultanze contabili e il discarico	
	dell’agente, si chiedeva pertanto la fissazione dell’udienza di discussione.	
	2. In data 3.10.2024 l’ Amministrazione militare depositava in atti una	
	memoria con la quale deduceva che l’agente contabile aveva provveduto al	
	deposito del conto amministrativo e giudiziale nei confronti della	
	competente Direzione di Amministrazione in ossequio al quadro normativo	
	2	

	di riferimento per l’Amministrazione della Difesa e, in particolare, mediante	
	la modulistica a tal fine prevista dalle Istruzioni Tecnico-Applicative al	
	Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità degli organismi della	
	Difesa, approvate con Decreto del Ministro della Difesa in data 20 dicembre	
	2006. A tal fine era stata utilizzata la piattaforma digitale del Sistema	
	Informativo Logistico Efficienza (SILEF), come risultante dai documenti	
	allegati alla suddetta memoria, tra i quali il modello CM/4 relativo al conto	
	oggetto del giudizio, a miglior specificazione delle risultanze meramente	
	riepilogative del modello 16/M. Gli stessi allegati non erano stati invece	
	trasmessi alla Corte dei conti, per prassi consolidata, anche in ossequio	
	all’art. 140, c. 5, C.G.C., il quale statuisce che <i>“gli allegati e la correlata</i>	
	<i>documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte</i>	
	<i>dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La</i>	
	<i>documentazione è tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a</i>	
	<i>disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di</i>	
	<i>tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto”</i> .	
	Quanto alla relazione prevista dall’art. 139, c.2, c.g.c., si evidenziava che la	
	fase di verifica e controllo veniva effettuata dal responsabile del	
	procedimento nominato dall’Amministrazione, il quale, nel rispetto	
	dell’organizzazione interna, aveva anche successivamente provveduto alla	
	contestuale trasmissione della prevista documentazione alla Corte dei conti,	
	sebbene la relativa dichiarazione di riscontrata regolarità - per prassi	
	consolidata - non sia stata unita al carteggio contabile da parte dello stesso	
	organo di controllo.	
	3. L’agente coontabile non depositava memoria difensiva.	
	3	

	4. All’udienza odierna, presenti personalmente l’agente contabile e i	
	rappresentanti dell’Amministrazione militare, il Pubblico Ministero	
	concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. Preliminarmente osserva il Collegio che il giudizio di conto si svolge, nel	
	rispetto del principio di legalità, al fine di valutare la sola regolarità delle	
	gestioni degli agenti contabili dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni,	
	come chiaramente evincibile dallo stesso tenore testuale dell’art. 137 C.G.C.,	
	a termini del quale “ <i>La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili</i>	
	<i>dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a</i>	
	<i>termini di legge</i> ”.	
	Dunque, secondo consolidato indirizzo interpretativo, il giudizio di conto,	
	come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 59/2024) “ <i>si configura</i>	
	<i>essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a</i>	
	<i>verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico risorse</i>	
	<i>finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto del modo</i>	
	<i>legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di restituzione</i> ”. In	
	<i>quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori della</i>	
	<i>spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese</i>	
	<i>(Corte costituzionale n. 292 del 2001) ed è funzionale a dare garanzia della</i>	
	<i>corretta gestione del pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti</i>	
	<i>e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni (Corte costituzionale n. 59 del</i>	
	<i>2024); tale garanzia costituzionale di correttezza gestionale del pubblico denaro si</i>	
	<i>attua proprio attraverso lo strumento del rendiconto giudiziale (Corte</i>	
	<i>costituzionale n. 1007 del 1998 e n. 114 del 1975), da cui discende il carattere</i>	
	4	

	<i>necessario ed ineludibile del giudizio di conto (Corte costituzionale sentenze n. 114</i>	
	<i>del 1975 e n. 292 del 2001). Coerentemente con tale ratio l’oggetto del giudizio di</i>	
	<i>conto è costituito dallo scrutinio di legittimità della gestione dell’agente, attraverso</i>	
	<i>il controllo giudiziale del “conto” consuntivo dallo stesso predisposto e</i>	
	<i>preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere dagli organi</i>	
	<i>dell’amministrazione, nell’ambito dell’autonomo e distinto procedimento di</i>	
	<i>parificazione (art. 138 c.g.c.)”</i> (da ultimo, nello stesso senso, Corte dei conti	
	Sez. Lazio n. 292/2024, ma si veda anche, <i>ex plurimis</i> , Corte dei conti Sez.	
	Emilia Romagna n.88/2023 e Sez. Liguria n.71/2022)	
	6. Alla stregua delle superiori considerazioni, risulta che il referente del	
	conto giudiziale è, per espressa disposizione normativa, esclusivamente	
	l’agente contabile e non invece l’amministrazione o chi per essa assume la	
	responsabilità della trasmissione del conto alla competente Sezione	
	giurisdizionale della Corte dei conti, costituendo, quest’ultimo, soltanto un	
	mero adempimento amministrativo, ontologicamente diverso rispetto a	
	quello della resa del conto.	
	Ed infatti, secondo consolidato principio generale della materia, immanente	
	alla stessa struttura del processo sul conto, l’agente contabile è	
	automaticamente costituito in giudizio per il fatto stesso del deposito del	
	conto, secondo quanto previsto dall’art. 140, comma 3, C.G.C. (<i>“Il deposito</i>	
	<i>del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio”</i>).	
	7. L’ineludibilità della giurisdizione e della competenza del Giudice	
	contabile, che trova fondamento nell’art. 103, comma 2, della Carta	
	costituzionale (<i>“La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità</i>	
	<i>pubblica e nelle altre specificate dalla legge”</i>), non consente quindi che alla	
	5	

	verifica del conto possa supplirsi attraverso verifiche interne, tra l'altro del	
	tutto potenziali, pur se regolate dalla stessa Pubblica Amministrazione sulla	
	base di rigorosa e precisa disciplina: l'ordinamento infatti attribuisce in via	
	esclusiva al magistrato contabile - in posizione di terzietà rispetto alla stessa	
	Amministrazione - l'esame dei conti e la verifica della regolarità delle	
	relative gestioni pubbliche, secondo moduli e procedure ben definiti e non	
	suscettibili di essere derogati.	
	8. Venendo al merito delle questioni sollevate dal magistrato relatore del	
	conto, occorre anzitutto chiarire che l'agente contabile, quale consegnatario	
	di beni mobili (nel caso di specie, del Ministero della Difesa - 15° Centro	
	Rifornimento e Mantenimento di Padova, Dislocamento n.1602/035), non	
	assume un mero obbligo di vigilanza sui beni a lui affidati e sul loro corretto	
	utilizzo da parte di coloro ai quali questi vengono assegnati, né deve	
	limitarsi a rendicontare tale gestione alla propria Amministrazione.	
	In quanto agente consegnatario, egli assume, per legge, un pregnante obbligo	
	di custodia, implicante, come correttamente indicato nella relazione di	
	irregolarità a firma del magistrato relatore del conto, l'obbligo della resa del	
	conto giudiziale ai sensi dell'art. 519, comma 3, del DPR 90/2010, al fine di	
	dimostrare, con tale documento contabile: a) il debito per il materiale	
	esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione; b) il materiale avuto in	
	consegna nel corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di	
	carico; c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato,	
	descritto negli ordini di scarico; d) il materiale rimasto al termine	
	dell'esercizio o della gestione (art. 519, c. 3, d.P.R. n. 90/2010).	
	9. Tali necessarie risultanze, viceversa, non si rinvergono nel caso di specie	
	6	

	all'interno del conto compilato sul modello 16/M trasmesso	
	dall'Amministrazione e pertanto, già solo per tale motivo, il conto in	
	giudizio deve ritenersi carente e dunque irregolarmente predisposto, in	
	quanto non aderente alle prescrizioni di legge finalizzate a dare contezza	
	della movimentazione contabile.	
	Come rilevato da parte della difesa dell'Amministrazione, l'utilizzo del	
	modello 24, previsto dalla disciplina relativa agli enti locali di cui al DPR	
	194/1996 non è in verità automaticamente estensibile all'Amministrazione	
	militare e la mancata adozione di una determinata forma o modello non può	
	incidere sulla validità del conto, ma è tuttavia necessario che il conto	
	medesimo esibisca, nella sostanza, tutti i dati richiesti dall'art. 616 del R.D.	
	n. 827/1924 e dall'art. 519, comma 3, DPR 90/2010, elementi essenziali per	
	rappresentare fedelmente la gestione, e quindi dia atto del carico, dello	
	scarico e dei resti di cui esigere l'introito, dell'esito e della rimanenza.	
	In tal senso, fermo restando che le stesse Istruzioni tecnico – applicative al	
	regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della	
	Difesa (approvate con. DM del 20 dicembre 2006), richiamate dalle memorie	
	difensive depositate in atti, non sono state allegate dall'Agente alle sue	
	difese, né sono state prodotte da parte dell'Amministrazione, ebbene, è lo	
	stesso atto regolamentare a chiarire (capo IX, par.12, punto n.2, disciplinante	
	le “Norme per la resa della contabilità”), che il Modello 16/M (riepilogo	
	valutativo delle variazioni) è solo uno dei modelli che compongono il conto.	
	Sarà dunque agevole verificare che i contenuti dell'insieme di questi modelli	
	compongono il quadro delle informazioni rilevanti ai fini del rispetto delle	
	previsioni dell'art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dell'art. 519, comma 3, DPR	
	7	

	90/2010, come esplicitate dal Magistrato istruttore nella regolazione di	
	irregolarità (coincidenti con quelle che si evincono anche dal Modello 24), e	
	che devono essere necessariamente trasmesse alla Sezione giurisdizionale	
	della Corte dei conti ai fini della verifica del conto giudiziale.	
	In tal senso dispone infatti la ridetta normativa regolamentare del DM	
	20.12.2006:	
	<i>“Il conto giudiziale ed il conto amministrativo sono costituiti dai seguenti</i>	
	<i>documenti:</i>	
	<i>a) ordini di carico e scarico, emessi nel periodo di riferimento e corredati</i>	
	<i>della relativa documentazione giustificativa;</i>	
	<i>b) elenco degli ordini di carico e di scarico emessi ed annullati, ovvero non</i>	
	<i>quietanzati (Allegato modello 6/M);</i>	
	<i>c) prospetto analitico delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei</i>	
	<i>materiali in carico (allegato modello 11/M);</i>	
	<i>d) riepilogo valutativo del registro analitico (Allegato modello 9/M);</i>	
	<i>e) prospetto valutativo delle variazioni delle consistenze (Allegato modello</i>	
	<i>10/M) avvenute durante il periodo di riferimento;</i>	
	<i>f) riepilogo valutativo delle variazioni (allegato modello 16/M)”</i>	
	10. Inoltre, questa stessa Sezione ha già avuto modo di verificare nel recente	
	passato (<i>ex ceteris</i> , sentenza n.124/2024) che anche secondo le indicazioni	
	del “Quaderno” operativo n.6 adottato dalla Direzione di Amministrazione	
	dell’Esercito (edizione febbraio 2022), l’agente consegnatario è tenuto a	
	compilare, oltre al modello 16/M, gli ulteriori modelli predisposti	
	dall’Amministrazione ivi indicati, nei quali devono essere inseriti i dati	
	(mancanti) del conto oggi in esame. Dunque, oltre al modello 16/M (il solo	
	8	

	trasmesso alla Sezione giurisdizionale ed esplicitante la variazione di valore	
	dei beni affidati al consignatario), vanno depositati anche: a) il Registro dei	
	conti analitici dei movimenti Aumenti/Diminuzioni, modello CM/4; b) il	
	Registro valutativo dei movimenti – Aumenti modello CM/5A; c) il Registro	
	valutativo dei movimenti – diminuzioni modello CM/5D; d) il Registro	
	consistenze iniziali all’1° gennaio – modello CM/6B; e) il Registro	
	consistenze finali al 31 dicembre - modello CM/6A.	
	L’intera tale documentazione, e non il solo modello CM/4 (relativo al conto	
	analitico dei movimenti Aumenti/Diminuzioni, allegato in atti	
	dall’Amministrazione ad integrazione del modello 16/M), costituisce il conto	
	giudiziale, in quanto solo nel suo complesso risulta adeguatamente	
	rappresentativa della gestione del consignatario. Essa deve quindi essere	
	trasmessa alla Corte dei conti e non può invece essere invece trattenuta	
	presso l’amministrazione e rendersi eventualmente disponibile a richiesta,	
	nonostante la prassi evolutasi in tal senso, poiché, diversamente, il conto sarà	
	inevitabilmente carente dal punto di vista sostanziale e, come nel caso di	
	specie, irregolare (i modelli 16/M e CM/4, infatti, non evidenziano le	
	consistenze iniziali e finali, ma solo il loro valore a inizio e fine esercizio, e i	
	loro aumenti e/o diminuzioni nel corso della gestione).	
	Gli stessi modelli, in quanto espongono, come sopra indicato, i dati richiesti	
	dalla legge per la presentazione del conto giudiziale, non possono certamente	
	essere poi confusi con la documentazione amministrativa e di dettaglio di	
	supporto al conto (ad es. i singoli ordinativi e documenti attestanti la	
	distribuzione del materiale) questi sì, costituenti allegati da non inoltrare alla	
	Sezione giurisdizionale della Corte dei conti e verificabili a domanda.	
	9	

	11. Costituisce, altresì, irregolarità del conto anche la mancata allegazione	
	della prescritta relazione degli organi di controllo interno di cui all'art 139,	
	comma 2, C.G.C., in quanto tale carenza non consente di avere riscontro	
	circa le attività compiute all'interno dell'Amministrazione per la verifica	
	della regolarità della gestione.	
	12. Per quanto finora esposto, il Collegio non ritiene che possa procedersi	
	all'approvazione del conto giudiziale n. 69581 e al discarico dell'agente	
	contabile LIGAS LUIGIU, consegnatario di beni mobili del Ministero della	
	Difesa - 15° Centro Rifornimento e Mantenimento di Padova, Dislocamento	
	n.1602/035, per il periodo 01.01.2018 – 31.03.2018, depositato in data	
	24.11.2020.	
	Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è	
	luogo a provvedere sulle stesse.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando, dichiara l'irregolarità del conto n. 69581 dell'agente contabile	
	LIGAS LUIGI , consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa -	
	15° Centro Rifornimento e Mantenimento di Padova, Dislocamento	
	n.1602/035 , per il periodo 01.01.2018 – 31.03.2018 , depositato in data	
	24.11.2020.	
	Nulla sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2024.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	10	

